

Causa C-257/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

9 giugno 2020

Giudice del rinvio:

Varhoven administrativen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

4 maggio 2020

Ricorrente:

«Viva Telekom Bulgaria» EOOD

Resistente:

Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika“ (Direttore della Direzione «Contenzioso e gestione in materia tributaria e di sicurezza sociale») di Sofia

Oggetto del procedimento principale

Ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice amministrativo con la quale è stato respinto il ricorso contro l'avviso di accertamento in rettifica relativo alla determinazione di debiti d'imposta per evasione fiscale in relazione a un prestito senza interessi concesso a una società commerciale dal suo unico azionista. La controversia tra le parti riguarda la contabilizzazione del prestito e la questione della sua natura - se si tratti di una passività finanziaria o di uno strumento di capitale proprio.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio

Domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 TFUE, vertente sull'interpretazione degli articoli 5, paragrafo 4, e 12, lettera b), TUE, degli articoli 49 e 63 TFUE, dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva

2003/49/CE, degli articoli 3, lettere da h) a j), 5, paragrafo 1, lettere a) e b), 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva 2008/7/CE, dell'articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 3, e dell'articolo 5 della direttiva 2011/96/CE.

Questioni pregiudiziali

- 1 Se il principio di proporzionalità di cui agli articoli 5, paragrafo 4, e 12, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 16, paragrafo 2, punto 3, dello ZKPO [Zakon za korporativnoto podohodno oblagane (legge relativa all'imposta sulle società)].
- 2 Se i pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE costituiscano una distribuzione di utili a cui si applica l'articolo 5 della direttiva 2011/96/CE.
- 3 Se a pagamenti relativi a un prestito senza interessi che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE, con scadenza a 60 anni dalla conclusione del contratto, si applichi la disposizione di cui all'articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 3, e all'articolo 5 della direttiva 2011/96/CE.
- 4 Se gli articoli 49 e 63, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 3, e l'articolo 5 della direttiva 2011/96/CE e l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE ostino a una normativa nazionale, come quella di cui agli articoli 195, paragrafo 1, 200, paragrafo 2, dello ZKPO e all'articolo 200a, paragrafi 1 e 5, punto 4, dello ZKPO (abrogato), nelle rispettive versioni in vigore dal 1° gennaio 2011 al 1° gennaio 2015, e all'articolo 195, paragrafi 1, 6, punto 3, e 11, punto 4, dello ZKPO, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2015, nonché a una prassi fiscale secondo cui gli interessi non corrisposti su un prestito senza interessi, concesso alla società controllata residente dalla società controllante avente sede in un altro Stato membro, con scadenza a 60 anni dal 22 novembre 2013, sono soggetti a ritenuta alla fonte.
- 5 Se gli articoli 3, paragrafo 1, lettere da h) a j), 5, paragrafo 1, lettere a) e b), 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, ostino a una normativa nazionale come quella di cui agli articoli 16, paragrafi 1 e 2, punto 3, e 195, paragrafo 1, dello ZKPO, sulla tassazione alla fonte di redditi costituiti da interessi fittizi derivanti da un prestito senza interessi concesso a una società residente da una società di un altro Stato membro che è unico azionista del capitale della società mutualitaria.
- 6 Se la trasposizione della direttiva 2003/49/CE negli articoli 200, paragrafo 2, e 200a, paragrafi 1 e 5, punto 4, dello ZKPO, effettuata nel 2011 - prima della

scadenza del periodo transitorio previsto nell'allegato VI, sezione «Fiscalità», punto 3, degli Atti e del Protocollo relativi al trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea - fissando un'aliquota del 10% in luogo dell'aliquota massima del 5% prevista negli Atti e nel Protocollo relativi al trattato di adesione, violi i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

Disposizioni di diritto dell'Unione e giurisprudenza richiamate

Trattato sull'Unione europea: articoli 5, paragrafo 4, 12, lettera b), e 19, paragrafo 1.

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: articoli 49, 54, 56, primo comma, 63 e 65, paragrafi 1, lettera b), e 3.

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea: articolo 47, secondo comma.

Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea: articolo 20 e allegato VI, sezione 6, punto 3.

Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea: articolo 23 e allegato VI, sezione 6, punto 3.

Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi: considerando 1 e 10, articoli 1, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, e 5.

Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali: considerando 6 e 9, articoli 3, lettere da h) a j), 5, paragrafo 1, lettere a) e b), 7, paragrafi 1 e 3, e 8, paragrafo 3.

Direttiva 2011/96/CEE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi: articolo 1, paragrafi 1, lettera b), 2 e 3, articoli 5 e 9.

Sentenza della Corte del 5 febbraio 1991, Trave-Schiffahrtsgesellschaft, C-249/89, ECLI: EU:C:1991:39.

Sentenza della Corte dell'11 novembre 1999, Henkel Hellas, C-350/98, ECLI:EU:C:1999:552.

Sentenza della Corte del 13 marzo 2007, Test Claimants, C-524/04, ECLI:EU:C:2007:161.

Sentenza della Corte del 17 settembre 2009, Glaxo Wellcome, C-182/08, ECLI:EU:C:2009:559.

Sentenza della Corte del 19 novembre 2009, Commissione/Italia, C-540/07, ECLI:EU:C:2009:717.

Sentenza della Corte del 16 giugno 2011, Logstor, C-212/10, ECLI:EU:C:2011:404.

Sentenza della Corte del 31 maggio 2018, Hornbach-Baumarkt, C-382/16, ECLI:EU:C:2018:366.

Disposizioni di diritto nazionale richiamate

Zakon za korporativnoto podohodno oblagane (legge relativa all'imposta sulle società; in prosieguo: lo «ZKPO»)

«Articolo 16 (1) (...) Se una o più operazioni, incluse quelle tra soggetti non collegati tra loro, sono compiute in condizioni che comportano un'evasione fiscale, la base imponibile deve essere determinata a prescindere da tali operazioni, dalle loro specifiche condizioni o dalla loro forma giuridica; quale base imponibile si considera quella che risulterebbe da una normale operazione di tipo analogo effettuata a prezzi di mercato e mirante allo stesso risultato economico, senza condurre a un'evasione fiscale.

(2) Si considera come evasione fiscale anche:

(...)

3. l'ottenimento o la concessione di crediti a un tasso di interesse che si discosta dal tasso abituale di mercato al momento della realizzazione dell'operazione, compresi i casi di prestiti senza interessi o di altri aiuti finanziari a titolo gratuito limitati nel tempo, nonché la remissione di debiti o il rimborso per proprio conto di crediti non collegati all'attività;»

«Articolo 20 L'aliquota fiscale per l'imposta sulle società ammonta al 10 per cento».

«Articolo 195 (1) (...) I redditi delle persone giuridiche straniere derivanti da una fonte interna (...) sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte che estingue definitivamente l'obbligazione tributaria.

(2) La ritenuta di cui al paragrafo 1 è operata dalle persone giuridiche residenti in Bulgaria (...) che effettuano i corrispondenti pagamenti alle persone giuridiche straniere (...).

(...)

(6) Sono esenti dalla ritenuta alla fonte:

(...)

3. [(...) in vigore dal 1° gennaio 2015] I redditi costituiti da pagamenti di interessi (...) alle condizioni dei paragrafi da 7 a 12;

(...)

(7) [(...) in vigore dal 1° gennaio 2015] I redditi costituiti da pagamenti di interessi (...) sono esenti dalla ritenuta alla fonte quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

(...)

(11) [(...) in vigore dal 1° gennaio 2015] I paragrafi 7, 8, 9 e 10 non si applicano:

1. ai redditi che costituiscono utili distribuiti o capitale rimborsato;

(...)

4. ai redditi derivanti da crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione;

(...)

7. ai redditi derivanti da operazioni la cui principale motivazione o una delle motivazioni principali è l'evasione o l'elusione fiscale».

«Articolo 199 (1) La base imponibile per la liquidazione dell'imposta trattenuta alla fonte per i redditi di cui all'articolo 195, paragrafo 1, è l'importo lordo di tali redditi (...)».

«Articolo 200 (...)

(2) [(...) in vigore dal 1° gennaio 2011] L'aliquota d'imposta applicata ai redditi di cui all'articolo 195 ammonta al 10 per cento, salvo i casi previsti dall'articolo 200a».

«Articolo 200 (...)

(2) [(...) in vigore dal 1° gennaio 2015] L'aliquota d'imposta applicata ai redditi di cui all'articolo 195 ammonta al 10 per cento».

«Articolo 200a. [(...) in vigore dal 1° gennaio 2011, modificato e integrato (...) in vigore dal 1° gennaio 2014] (1) L'aliquota d'imposta applicata ai redditi costituiti da pagamenti di interessi (...) ammonta al 5 per cento, quando sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

(...)

(5) I paragrafi da 1 a 4 non si applicano:

1. ai redditi che costituiscono utili distribuiti o capitale rimborsato;
2. ai redditi derivanti da crediti recanti una clausola di partecipazione agli utili del debitore;
3. ai redditi derivanti da crediti che autorizzano il creditore a rinunciare al suo diritto al pagamento di interessi in cambio del diritto a partecipare agli utili del debitore;
4. ai redditi relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione (...).

«Articolo 200a [...] abrogato (...) con effetto dal 1° gennaio 2015]».

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 7 In data 22 novembre 2013 la «Viva Telekom Bulgaria» EAD (mutuataria) e il suo unico azionista di capitale, la «InterV Investment» S.a.r.l., una persona giuridica con sede in Lussemburgo (società mutuante) stipulavano un accordo su un prestito per l'importo di EUR 145 700 910,32 [pari a Leva (BGN) 284 966 211], che ha acquistato efficacia lo stesso giorno. Tale accordo prevedeva che la mutuataria utilizzasse l'importo per l'estinzione di debiti e crediti, il pagamento di imposte e spese relative ad operazioni effettuate.
- 8 Era pattuito che il prestito fosse senza interessi e con scadenza a 60 anni dall'entrata in vigore dell'accordo. Le parti contrattuali concordavano la possibilità di sopprimere l'obbligo di restituzione del prestito per la mutuataria, in caso di decisione da parte della società mutuante di far confluire l'importo dovuto per il prestito nel capitale della mutuataria come conferimento in natura, prevedendo un'apposita procedura al riguardo. La mutuataria deve dichiarare la sua intenzione di apportare il prestito come conferimento di capitale in natura, trasmettendo alla società mutuante una comunicazione al riguardo. Quest'ultima deve decidere in merito alla presentazione di una domanda presso il registro delle imprese e alla nomina di periti per la valutazione del prestito. Essa deve allegare una documentazione che comprovi che il prestito è stato contabilizzato come credito della società mutuante e debito della mutuataria. Una volta effettuata la valutazione, la società mutuante, che agisce quale unico azionista della mutuataria, deve deliberare un aumento del capitale registrato della mutuataria con l'emissione, sulla base della valutazione effettuata, di nuove azioni, l'imputazione totale delle azioni di nuova emissione a capitale e la modifica dell'atto costitutivo della mutuataria. Dette decisioni devono essere registrate nel registro delle imprese. Fino al momento dell'emissione dell'avviso di accertamento indicato più avanti, la procedura per trasferire a titolo di conferimento il credito risultante dal prestito non veniva eseguita.

- 9 Il 14 febbraio 2014 veniva disposta la cancellazione della mutuataria dal registro delle imprese e l'iscrizione, quale società ad essa succeduta, della «Viva Telekom Bulgaria» EOOD con il suo azionista unico, la «InterV Investment» S.a.r.l..
- 10 Con avviso di accertamento del 16 ottobre 2017, relativo al periodo dal 14 febbraio 2014 al 31 marzo 2015, la Teritorialna direksia na Natsionalna agentsia za prihodite - Sofia (Direzione territoriale di Sofia dell'Agenzia nazionale delle Entrate) disponeva, sulla base degli articoli 16, paragrafo 2, punto 3, e 195 dello ZKPO, il pagamento di Leva (BGN) 1 831 926,74, oltre a Leva (BGN) 544 079,86 a titolo di interessi, quale ritenuta alla fonte sui redditi costituiti dal pagamento di interessi al soggetto straniero «InterV Investment» S.a.r.l.. L'amministrazione tributaria riteneva che l'esecuzione dell'accordo di prestito sopra descritto integrasse un'evasione fiscale, in quanto la mutuataria non avrebbe versato rate di rimborso né interessi.
- 11 L'opposizione contro l'avviso di accertamento proposta nell'ambito del procedimento amministrativo veniva respinta. Con sentenza del 29 marzo 2019, l'Administrativen Sad Sofia grad (Tribunale amministrativo della città di Sofia) rigettava parimenti il ricorso proposto avverso la succitata decisione, con la motivazione che il prestito concesso rientrava nel patrimonio della mutuataria e non costituiva capitale proprio, e che la mutuataria ne traeva un vantaggio economico corrispondente al mancato pagamento di interessi sul prestito, mentre la società mutuante aveva subito una perdita non avendo percepito detti interessi. Il giudice respingeva l'argomentazione della ricorrente secondo cui, poiché la mutuataria nei due anni interessati dalla verifica aveva registrato come risultato di esercizio una perdita, non doveva versare una ritenuta alla fonte. Poiché il prestito non sarebbe stato convertito in capitale come previsto dall'accordo sul prestito, secondo il parere di tale giudice le autorità tributarie hanno correttamente stabilito, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, punto 3, dello ZKPO, il tasso usuale sul mercato e liquidato, sulla base della relativa aliquota, la ritenuta alla fonte dovuta dalla ricorrente a norma dell'articolo 195 dello ZKPO.
- 12 La ricorrente ha impugnato la sentenza dell'Administrativen Sad dinanzi al giudice del rinvio.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 13 La ricorrente sostiene che la ritenuta alla fonte sia stata liquidata in relazione a redditi fittizi costituiti dal pagamento di interessi, senza tener conto delle motivazioni di natura economica per la concessione di un prestito senza interessi, provate nell'ambito del procedimento. Al momento della concessione del prestito la società mutuante era l'unico socio di capitale, mentre la mutuataria non disponeva di risorse per il pagamento di interessi. A suo parere, l'articolo 16, paragrafo 2, punto 3, dello ZKPO contrasterebbe con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, in quanto quest'ultima accorderebbe alle parti

contraenti la possibilità di provare motivazioni legittime per la concessione di un prestito senza interessi.

- 14 La ricorrente rimanda alle motivazioni illustrate ai punti da 11 a 15 della sentenza pronunciata nella causa C-249/89, in cui la Corte ha statuito che la concessione di un prestito senza interessi ai fini della direttiva [69/335/CEE, attualmente la direttiva 2008/7/CE] è considerato come conferimento di capitali in quanto produce l'effetto di aumentare il patrimonio sociale della società beneficiaria e aumenta il valore delle sue quote sociali. La società beneficiaria consegue un risparmio di interessi e il valore delle quote sociali ne risulta incrementato.
- 15 In subordine la ricorrente sostiene che il prestito in discussione costituisca un conferimento di capitale ai sensi dell'articolo 3, lettere da h) a j), della direttiva 2008/7/CE, non soggetto, ai sensi dell'articolo 5 della medesima direttiva, ad alcuna forma di imposta indiretta.
- 16 Secondo il resistente, pur non essendo consentite restrizioni della libera circolazione di capitali né sui pagamenti, tuttavia l'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE stabilisce che ciò non pregiudica il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale. Il resistente si fonda sul punto 81 della sentenza nella causa C-524/04, secondo cui la circostanza che una società residente abbia ottenuto un prestito da una società non residente a condizioni diverse da quelle di un regime di piena concorrenza consente allo Stato membro di residenza della società mutuataria di verificare se la transazione in questione rappresenti, in tutto o in parte, una costruzione di puro artificio finalizzata, fondamentale, a sottrarre l'impresa alla legislazione fiscale di tale Stato membro.
- 17 Il resistente invoca inoltre la sentenza nella causa C-382/16, in cui la Corte considera legittima una normativa nazionale per effetto della quale i redditi di una società residente di uno Stato membro, che abbia concesso ad una società stabilita in un altro Stato membro, ad essa collegata da vincoli di interdipendenza, benefici a condizioni che si discostino dalle condizioni che soggetti terzi tra loro indipendenti avrebbero convenuto in circostanze identiche o simili, devono essere determinati come se fossero stati realizzati in presenza di condizioni concordate tra tali soggetti terzi.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

Sulla prima questione

- 18 L'articolo 16, paragrafo 2, punto 3, dello ZKPO prevede una presunzione irrefutabile di evasione fiscale nel caso di prestiti senza interessi concessi sia tra persone collegate tra loro, sia tra persone tra loro indipendenti, senza concedere

alla mutuante e alla mutuataria la possibilità di confutare la presunzione di evasione fiscale. La Corte ha dichiarato, al punto 73 della sentenza nella causa C-524/04, che la mera circostanza che una società residente ottenga un prestito da una società collegata avente sede in un altro Stato membro non può fondare una presunzione generale di pratiche abusive, né giustificare una misura che pregiudichi l'esercizio di una libertà fondamentale garantita dal Trattato. Tra soggetti non collegati tra loro la concessione di un prestito senza interessi può fondatamente far supporre un intento di evasione fiscale. Nel caso di soggetti tra loro collegati che sono parti di un contratto di prestito senza interessi, si possono ipotizzare motivi economici in relazione agli interessi del gruppo imprenditoriale che giustifichino la conclusione di un contratto di prestito senza interessi. L'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 2, punto 3, dello ZKPO esclude la rilevanza giuridica di prove della presenza di motivi economici o commerciali per la concessione di un prestito senza interessi. La presunzione irrefutabile ha la stessa rilevanza processuale per i prestiti senza interessi stipulati tra soggetti tra loro indipendenti.

Sulle questioni seconda, terza e quarta

- 19 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE, lo Stato d'origine non è tenuto a concedere i benefici di tale direttiva nel caso di «pagamenti relativi a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione». La scadenza del prestito in oggetto è a 60 anni dall'entrata in vigore dell'accordo e rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE.
- 20 Tale direttiva è stata recepita nel diritto nazionale con una modifica dello ZKPO entrata in vigore il 1° gennaio 2011, che ha emendato l'articolo 200, paragrafo 1, di tale legge. Ai sensi della nuova versione di tale disposizione, l'aliquota d'imposta applicabile ai redditi di cui all'articolo 195 ammonta al 10%, tranne che nei casi menzionati all'articolo 200a. Con la stessa modifica veniva introdotto un nuovo articolo 200a, ai sensi del cui paragrafo 3 i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili ai redditi imputabili a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione. Nell'articolo 200a, paragrafo 3, dello ZKPO sono riportate, ai punti da 1 a 3, le fattispecie di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c), della direttiva 2003/49/CE. Su tale base, nel 2014, ai sensi degli articoli 16, paragrafi 1 e 2, punto 3, 195, paragrafo 1, 200, paragrafo 2, e 200a, paragrafi 1 e 5, punto 4, dello ZKPO, ai redditi di una società straniera stabilita in un altro Stato membro percepiti da un soggetto residente ad essa collegato per crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione, veniva applicata una ritenuta alla fonte del 10%.
- 21 Con effetto dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore un'ulteriore modifica dello ZKPO, con la quale l'articolo 200a è stato abrogato e l'articolo 200, paragrafo 2, è

stato emendato nel senso che si applica un'aliquota d'imposta del 10% ai redditi di cui all'articolo 195. È stato altresì modificato l'articolo 195, paragrafo 6, con l'inserimento di un nuovo punto 3, ai sensi del quale i redditi costituiti dal pagamento di interessi sono esenti dalla ritenuta alla fonte, se sono soddisfatte le condizioni previste dai nuovi paragrafi da 7 a 12. Il paragrafo 7 elenca le condizioni alle quali i redditi costituiti dal pagamento di interessi sono esenti dalla ritenuta alla fonte. Dall'articolo 11, punto 4, deriva che il paragrafo 7 non è applicabile ai redditi imputabili a crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione. Nel paragrafo 11, punti da 1 a 3, sono elencate le altre fattispecie di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/49/CE. Su tale base, nel 2015, ai sensi dell'articolo 195, paragrafi 1, 6, punto 3, e 11, punto 4, nonché dell'articolo 200, paragrafo 2, dello ZKPO, ai redditi di una società straniera stabilita in un altro Stato membro percepiti da un soggetto residente ad essa collegato per crediti che non contengono disposizioni per la restituzione del capitale o per i quali il rimborso debba essere effettuato trascorsi più di 50 anni dalla data di emissione, veniva applicata una ritenuta alla fonte del 10%.

- 22 Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/96/UE, gli Stati membri applicano tale direttiva alla distribuzione degli utili effettuata da società dello Stato membro interessato a società di altri Stati membri di cui esse sono filiali. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri non applicano detta direttiva a costruzioni non genuine poste in essere per ottenere, come uno degli scopi principali, un vantaggio fiscale. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2011/96/UE, ai fini del paragrafo 2, una costruzione è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica. Conformemente all'articolo 5 della direttiva 2011/96/UE, gli utili distribuiti da una società figlia alla sua società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte.
- 23 Al punto 89 della sentenza nella causa C-524/04, la Corte ha dichiarato che lo Stato membro di residenza della società che versa interessi su un prestito alla società madre stabilita in un altro Stato membro può legittimamente trattare gli interessi versati da tale società come una distribuzione di utili.
- 24 La Corte, al punto 54 della sentenza nella causa C-382/16, ha precisato che, nel caso in cui lo sviluppo delle attività di una controllata dipenda da un ulteriore apporto di capitale, per il fatto che questa non disponga di sufficienti risorse finanziarie proprie, ragioni commerciali possono giustificare la mobilitazione di capitali da parte della società controllante a condizioni non di mercato.

Sulla quinta questione

- 25 Ai sensi dell'articolo 3, lettere [da h) a j)], della direttiva 2008/7/CE, sono considerati conferimenti di capitali: «l'aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni di servizi effettuate da un socio che non implica un aumento del capitale sociale, ma che trova la contropartita in una

modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali»; «il prestito contratto da una società di capitali, se il creditore ha diritto ad una quota degli utili della società»; e «il prestito contratto da una società di capitali presso un socio, o un congiunto o un figlio di un socio, nonché quello contratto presso un terzo quando esso è garantito da un socio, a condizione che tali prestiti abbiano la stessa funzione di un aumento del capitale sociale». In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della medesima direttiva, gli Stati membri non assoggettano le società di capitali ad alcuna forma di imposta indiretta per «conferimenti di capitale» e «prestiti, o prestazioni di servizi, effettuati nel quadro dei conferimenti di capitale».

- 26 Al punto 15 della sentenza nella causa C-249/89 la Corte ha statuito che la concessione di un prestito senza interessi ad una società da parte di uno dei suoi soci costituisce un'operazione, quale il conferimento di capitale, che può essere tassata in forza dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 69/335, sostituita dalla direttiva 2008/7/CE. Sulla base della tavola di concordanza, tale disposizione corrisponde all'articolo 3, lettere da g) a j), della direttiva 2008/7/CE. Al punto [12] di detta sentenza la Corte ha dichiarato che la concessione di un prestito senza interessi consente alla società di disporre di capitali senza doverne sostenere l'onere, e al punto 14 che poiché la concessione di un prestito senza interessi consente alla società di disporre di capitali senza doverne sostenere l'onere, si deve considerare che essa può aumentare il valore delle quote sociali della società.
- 27 Alla luce della sentenza richiamata, il prestito senza interessi concesso alla ricorrente corrisponde alla definizione di un conferimento di capitale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da h) a j), della direttiva 2008/7/CE.
- 28 Al punto 20 della sentenza dell'11 novembre 1999 pronunciata nella causa C-350/98, la Corte ha statuito che la qualificazione di un'imposta, tassa, dazio o prelievo dev'essere compiuta dalla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che gli viene attribuita nel diritto nazionale.

Sulla sesta questione

- 29 In forza del Protocollo relativo alle condizioni e modalità d'ammissione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria, quest'ultima beneficia del diritto di non applicare le disposizioni di cui all'articolo 1 della direttiva 2003/49/CE fino al 31 dicembre 2014. Durante tale periodo transitorio, l'aliquota d'imposta sui pagamenti di interessi e canoni effettuati nei confronti di una società consociata di un altro Stato membro o di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro di una società consociata di uno Stato membro non deve superare il 10% fino al 31 dicembre 2010 e il 5% negli anni successivi fino al 31 dicembre 2014.

La disposizione sopra richiamata di cui agli articoli 200, paragrafo 2, e 200a, paragrafi 1 e 5, punto 4, dello ZKPO, applicabile per il 2014, è in contrasto con la norma della massima aliquota d'imposta del 5%, riportata nell'allegato VI, sezione 6, punto 3, del richiamato protocollo e nell'allegato VI, sezione 6, punto 3, degli atti menzionati.

DOCUMENTO DI LAVORO